

ORDINANZA INGIUNZIONE

N. 01 del 31 GEN. 2014 Prot. 108 del 10/2/2014

IL PRESIDENTE



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano

PREMESSO che:

il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI, dispone all'articolo 1 che, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni risulta essere l'Ente Parco Regionale Roccamonfina; che il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ente Parco e sino alla sua nomina dal responsabile amministrativo;

- **VISTO** il processo verbale per violazione N° 27 Reg. di Stazione e N. 396 Reg. del Comando Prov.le C.F.S., del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Roccamonfina unitamente ai tecnici del Comune di Sessa Aurunca che accertavano in località "Punta Fiume" in agro del Comune di Sessa Aurunca, al Foglio 118 particelle 5032 e 5029 rientrante nella perimetrazione del Parco Regionale "Roccamonfina – Foce del Garigliano" e nella zona "C", il Sig. **Vaccariello Antonio** nato a Sessa Aurunca il 22/11/1971 e residente in Cellole alla via Gioberti, in qualità di esecutore materiale dei lavori, realizzava, in assenza di preventiva autorizzazione le seguenti opere: al foglio 118 particella 5032 un box per ricovero cavalli con struttura portante in legno in parte coperta ed in parte scoperta delle dimensioni di mt lineari 30 x 4 ed un'altezza di mt 3, nella parte coperta la pavimentazione è stata realizzata con platea in cemento per una superficie complessiva di mq 48; realizzazione di un secondo capanno con struttura portante in legno e copertura in lamiera ed un'altezza di circa 2,50 mt, interessando una superficie di circa 18 mq.
- **VISTO** la nota prot. n° 1717/13 P. M. del 02.05.2013 con la quale la Polizia Municipale, unitamente ai Tecnici Comunali relazionavano in merito al sopralluogo effettuato in data 30.04.2013;
- **VISTA** l'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n. 40 del 26.06.2013 del Comune di Sessa Aurunca;

VISTA l'ordinanza di ingiunzione alla demolizione e rimessa in pristino n. 59 del 09.05.2013 del Comune di Sessa Aurunca - Settore Assetto del Territorio;

VERIFICATO che l'intervento è stato realizzato senza il N.O. dell'Ente Parco. che l'intervento ricade in zona "C" del Parco Regionale di "Roccamonfina – Foce Garigliano", perimetrazione e zonizzazione individuate come da D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004;

OSSERVATO che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenuti scritti difensivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma I, L.R. 13/83;

PRESO ATTO della circostanza che, per l'effetto delle disposizioni contenute nell'art. 25 L.R.33/93, il Presidente dell'Ente Parco, con propria ordinanza, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore, pena l'archiviazione dell'intero procedimento sanzionatorio;



REGIONE CAMPANIA

Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel +39 0823 935518
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it

ACCERTATO che, dall'esame dello stralcio planimetrico della zona, la violazione di cui all'oggetto della presente ordinanza è avvenuta in zona "C" del Parco Regionale di Roccamonfina -Foce Garigliano, così come istituito con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, in Comune Sessa Aurunca;

ACCERTATO che, nel caso in esame, l'attività illecita di cui sopra è stata realizzata in completa assenza di autorizzazione da parte dell'ente competente in materia;

PRESO ATTO della circostanza che, nel caso in oggetto, le azioni poste in essere dal soggetto verbalizzato risultano essere preordinate, nell'ambito di una medesima condotta anti giuridica, ad una chiara lesione della normativa vigente;

VISTE le Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Parco Regionale "Area Vulcanica Roccamonfina e Foce Garigliano", adottate con D.G.R.C. n.1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004, L.R.33/93, L.R.11/96; in particolare, il soggetto verbalizzato ha violato le norme di cui all'art. 13, 1° comma della legge 6/12/91 n. 394;

PRESO ATTO del fatto che costituisce principio fondamentale, per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la pubblicità degli atti relativi alla istituzione, alla delimitazione ed alla regolamentazione dell'area Parco regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, L. 394/91, e che quindi sta alla diligenza di chi si muove all'interno del territorio di un parco regionale, documentarsi sulla normativa vigente nell'area, al fine di non commettere infrazioni e danneggiarne il rilevante patrimonio naturalistico;

VISTI i vigenti regolamenti del Parco in materia di sanzioni amministrative nonché il combinato disposto tra gli artt. 22 e 24 della L. R. 33/93 e considerato che, ai sensi di tali articoli, l'illecito in questione costituisce grave violazione della normativa in materia ambientale - nel caso di specie "Legge quadro sulle aree protette" 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificata dalla legge n. 426/98, la legge regionale n. 33/93 e le Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, adottate con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002 - e che, comunque, non risultano precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale da parte del trasgressore;

VALUTATI i fatti e le responsabilità ai sensi dei richiamati regolamenti;

VISTI i predetti regolamenti del Parco nonché gli artt. 22 e 24, della L.R. 33/93, ai sensi dei quali per la violazione dei medesimi si applica la sanzione amministrativa di € 1032,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi,

VISTO l'art. 167 del DLgs n. 42/2004;

ORDINA E INGIUNGE

Al sig. **Vaccariello Antonio** nato a Sessa Aurunca il 22/11/1971 e residente in Celiole (CE) alla via Gioberti di demolire a propria cura e spese le opere abusivamente realizzate come individuate e descritte in premessa, di ripristinare lo stato dei luoghi e di pagare, per i motivi di cui in premessa, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di € **1032,00** (milletrentadue), più € 10,00 per spese, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che, in difetto, si procederà coattivamente per il recupero del credito azionato, ai sensi dall'art. 3 del D.M. 321/99 e dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Il pagamento, così come determinato, dovrà essere effettuato mediante versamento o bonifico sul seguente codice IBAN n. IT 70 P 06230 75050 000056811965 del conto di



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel +39 0823 935518
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it



tesoreria intestato all'Ente Parco Regionale "Area Vulcanica Roccamonfina e Foce Garigliano", Via Castelluccio n. 16, Sessa Aurunca (Ce), con l'indicazione specifica della causale, avvertendo che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa presso la sede dell'Ente Parco, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta oblazione.

Avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione può essere proposto ricorso innanzi l'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia n. 81.

In ipotesi di proposizione del ricorso gerarchico, copia del ricorso dovrà essere inviata anche presso la sede del Parco "Area Vulcanica Roccamonfina e Foce Garigliano", quale Ente che ha emesso l'impugnata ordinanza.

Il personale addetto al competente ufficio dell'Ente Parco è incaricato di provvedere agli adempimenti connessi alla notifica della presente ordinanza nelle forme di rito previste dalla normativa vigente, con ritiro dell'originale ad avvenuta notifica.

In ipotesi di mancata oblazione nel termine sopra indicato, il competente ufficio dell'Ente Parco provvederà agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.M. 321/99 e articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Sessa Aurunca (Ce), 31 GEN. 2014

IL DIRETTORE
Responsabile amm.vo f.f.

- Enzo Di Sarro -



IL PRESIDENTE

- Avv. Giovanni Corporente -



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel +39 0823 935518
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it

